

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 10



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
15 gennaio 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 21/2009 della Commissione, del 14 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

Regolamento (CE) n. 22/2009 della Commissione, del 14 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1347/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009 3

★ **Regolamento (CE) n. 23/2009 della Commissione, del 14 gennaio 2009, recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2008/2009** 6

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata)** 7

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2009/24/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2008, recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni** 14

Commissione

2009/25/Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2006, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakhstan** 15

Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakhstan 16

2009/26/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2008, sulla domanda presentata dal Regno Unito in vista dell'accettazione del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [notificata con il numero C(2008) 8554]** 22

2009/27/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 gennaio 2009, che modifica l'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2008) 9000] ⁽¹⁾**..... 23

2009/28/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 gennaio 2009, concernente la non iscrizione del flurpridol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2008) 8967] ⁽¹⁾** 25



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

III *Atti adottati a norma del trattato UE*

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

★ Decisione 2009/29/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Somalia sullo status della forza navale diretta dall'Unione europea nella Repubblica di Somalia nel quadro dell'operazione militare dell'UE Atalanta	27
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Somalia sullo status della forza navale diretta dall'Unione europea nella Repubblica di Somalia nel quadro dell'operazione militare dell'UE Atalanta	29

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 21/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	147,8
	MA	42,4
	TN	134,4
	TR	117,3
	ZZ	110,5
0707 00 05	JO	155,5
	MA	98,3
	TR	147,7
	ZZ	133,8
0709 90 70	MA	119,1
	TR	131,1
	ZZ	125,1
0805 10 20	EG	44,7
	IL	56,2
	MA	60,4
	TN	47,4
	TR	59,3
	ZZ	53,6
0805 20 10	MA	82,3
	TR	58,0
	ZZ	70,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	63,6
	EG	91,8
	IL	64,7
	JM	120,5
	TR	68,1
	ZZ	81,7
0805 50 10	EG	47,1
	MA	67,1
	TR	60,5
	ZZ	58,2
0808 10 80	CA	87,4
	CN	64,4
	MK	34,8
	US	115,3
	ZZ	75,5
0808 20 50	CN	41,5
	US	114,7
	ZZ	78,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 22/2009 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2009****recante modifica del regolamento (CE) n. 1347/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1347/2008 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1347/2008.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1347/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1347/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽³⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 81.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 15 gennaio 2009

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	21,96
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	19,22
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	19,22
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	21,96

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

2.1.2009-13.1.2009

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	176,48	117,05	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	217,05	207,05	187,05	127,70
Premio sul Golfo	—	13,70	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	28,08	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 9,51 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 6,90 EUR/t

REGOLAMENTO (CE) N. 23/2009 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2009****recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2008/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione ⁽²⁾, i produttori devono presentare le dichiarazioni di raccolto e di produzione entro il 10 dicembre, in modo che sia possibile conoscere in tempo utile la produzione comunitaria di vino.
- (2) In uno Stato membro, la necessità di procedere all'adeguamento del sistema informatico di gestione delle dichiarazioni obbligatorie derivante dalle nuove misure introdotte dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 ⁽³⁾, che hanno un nesso con le particelle viticole dello schedario viticolo, in particolare la distillazione di alcole per usi commestibili, ha provocato un ritardo nella disponibilità di questo sistema per i produttori.
- (3) In un altro Stato membro è sorto un problema di capacità in alcuni dei centri informatici presso i quali i pro-

duttori devono presentare dette dichiarazioni. Questi centri non sono in grado di ricevere tutte le dichiarazioni entro la data limite.

- (4) Per rimediare a queste due diverse situazioni, per le quali i produttori non sono responsabili, e quindi per evitare sanzioni ingiustificate nei confronti di questi ultimi, è opportuno concedere loro una proroga per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione e lasciare agli Stati membri la possibilità di rinviare ancora tale termine fino a una data limite.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per la campagna 2008/2009 le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento possono essere presentate fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, gli Stati membri possono rinviare tale termine fino al 15 gennaio 2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

(Versione modificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli ⁽³⁾ è stata modificata in modo sostanziale, a più riprese ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) Molti Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti. Anche la Comunità ha approvato tale convenzione, con la decisione 78/923/CEE ⁽⁵⁾.
- (3) I vitelli sono compresi, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato I del trattato.
- (4) L'allevamento di vitelli costituisce parte integrante dell'agricoltura. Esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola.

- (5) Le differenze suscettibili di comportare distorsioni nelle condizioni di concorrenza hanno un'incidenza sul corretto funzionamento dell'organizzazione del mercato comune dei vitelli e dei prodotti da essi derivati.
- (6) È quindi indispensabile stabilire le norme minime comuni per la protezione dei vitelli d'allevamento e da ingrasso allo scopo di garantire un razionale sviluppo della produzione.
- (7) È scientificamente riconosciuto che i vitelli abbisognano di condizioni ambientali conformi alle esigenze della specie, la quale tende a raggrupparsi in mandrie. Pertanto, i vitelli dovrebbero essere allevati in gruppo. Il sistema di alloggiamento dei vitelli, siano essi raggruppati o in box individuali, dovrebbe prevedere sufficiente spazio per consentire un minimo di esercizio fisico, contatti con altri bovini e movimenti normali, sia in piedi che coricati.
- (8) Occorre che i servizi ufficiali, i produttori, i consumatori ed altri operatori siano tenuti al corrente degli sviluppi in questo settore. La Commissione dovrebbe pertanto, sulla base di un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, proseguire attivamente le ricerche scientifiche sul o sui migliori sistemi di allevamento che permettano di garantire il benessere dei vitelli. È pertanto opportuno prevedere un periodo provvisorio allo scopo di permettere alla Commissione di svolgere tale compito nel migliore dei modi.
- (9) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾.
- (10) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

⁽¹⁾ Parere dell'11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽²⁾ GU C 324 del 30.12.2006, pag. 26.⁽³⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28.⁽⁴⁾ Vedi allegato II, Parte A.⁽⁵⁾ GU L 323 del 17.11.1978, pag. 12.⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «vitello»: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi;
- 2) «autorità competente»: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾.

Articolo 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e a tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data si applicano le seguenti disposizioni:

- a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.

I recinti individuali per vitelli (salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati) non devono avere muri compatti bensì pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli;

- b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 m² per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 m² per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 m² per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.

Tuttavia, le disposizioni del primo comma non sono applicabili:

- a) alle aziende con meno di sei vitelli;
- b) ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano a tutte le aziende.

Articolo 4

Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni relative all'allevamento dei vitelli siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I.

Articolo 5

Le prescrizioni generali contenute nell'allegato I possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per tener conto dei progressi scientifici.

Articolo 6

Entro il 1° gennaio 2006, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, sul o sui sistemi di allevamento intensivo che rispettano i requisiti relativi al benessere dei vitelli dal punto di vista patologico, zootecnico, fisiologico e comportamentale, nonché sulle implicazioni socioeconomiche dei diversi sistemi, corredata delle opportune proposte che tengano conto delle conclusioni di tale relazione.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate ispezioni sotto la responsabilità della competente autorità, per accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Queste ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli realizzati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento in ciascuno Stato membro.

2. La Commissione elabora, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, un codice contenente le regole da seguire nelle ispezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ogni due anni, entro l'ultimo giorno feriale del mese di aprile e per la prima volta entro il 30 aprile 1996, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero di ispezioni effettuate rispetto al numero di aziende sul loro territorio.

Articolo 8

Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da un paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di tale paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

Articolo 9

Esperti veterinari della Commissione possono, nella misura in cui lo esiga l'applicazione uniforme della presente direttiva, effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti. I controllori osservano particolari misure di igiene onde escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei loro compiti. La Commissione comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente dello Stato membro interessato.

L'autorità competente dello Stato membro interessato prende le misure necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo.

Per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi, si applicano le disposizioni del capitolo III della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾.

Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della presente direttiva.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽²⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 11

Per quanto riguarda la protezione dei vitelli, nel loro territorio gli Stati membri possono mantenere o applicare disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle regole generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

Articolo 12

La direttiva 91/629/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

ALLEGATO I

1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
2. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.

Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite devono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti devono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.
7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.
8. I vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e devono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.
9. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
10. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.
 12. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
 13. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.
 14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
 15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.
-

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 12)

Direttiva 91/629/CEE del Consiglio
(GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28)

Direttiva 97/2/CE del Consiglio
(GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24)

Decisione 97/182/CE della Commissione
(GU L 76 del 18.3.1997, pag. 30)

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio
(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

Unicamente il punto 25 dell'allegato III

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 12)

Direttive	Termine di attuazione
91/629/CEE	1° gennaio 1994
97/2/CE	31 dicembre 1997

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 91/629/CEE	Presente direttiva
Articoli 1 e 2	Articoli 1 e 2
Articolo 3, paragrafo 1	—
Articolo 3, paragrafo 2	—
Articolo 3, paragrafo 3, primo comma	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma
Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, alinea	Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, alinea
Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 4	—
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4
Articoli da 5 a 10	Articoli da 5 a 10
Articolo 11, paragrafo 1	—
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 11
—	Articolo 12
—	Articolo 13
Articolo 12	Articolo 14
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2008

recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2009/24/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

È nominato al Comitato delle regioni in veste di supplente, per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

vista la proposta del governo spagnolo,

— sig. Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ, Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Murcia.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il 24 gennaio 2006, il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2008.

(2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni si è reso vacante in seguito al termine del mandato della sig.ra María Dolores ALARCÓN MARTÍNEZ,

Per il Consiglio
La presidente
N. KOSCIUSKO-MORIZET

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2006

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakhstan

(2009/25/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

È approvato a nome della Comunità europea dell'energia atomica l'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakhstan. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

vista l'approvazione del Consiglio,

Il presidente della Commissione o il membro della Commissione responsabile per le politiche energetiche è autorizzato a firmare l'accordo e a compiere i passi necessari per l'entrata in vigore dello stesso, che viene concluso per conto della Comunità europea dell'energia atomica.

considerando quanto segue:

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.

È opportuno concludere l'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakhstan,

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione

ACCORDO**di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakhstan**

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito «la Comunità»

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN, di seguito il «governo del Kazakhstan»,

cui si fa generalmente riferimento come «parte» o «parti», a seconda dei casi,

RICORDANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato e la Repubblica del Kazakhstan dall'altro, entrato in vigore il 1° luglio 1999, stabilisce che gli scambi di materiali nucleari sono soggetti alle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Kazakhstan.

CONSIDERANDO che le parti hanno firmato l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakhstan nel settore della sicurezza nucleare e l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakhstan nel settore della fusione nucleare controllata, entrati in vigore rispettivamente il 1° giugno 2003 e il 13 aprile 2004.

CONSIDERANDO che tutti gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Kazakhstan sono parti del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, di seguito «TNP».

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan si sono impegnati a garantire che la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia nucleare a scopi pacifici avvengano in maniera conforme agli obiettivi del TNP.

CONSIDERANDO che nella Comunità sono applicati controlli di sicurezza nucleare a norma sia del titolo secondo, capo VII, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di seguito il «trattato Euratom», sia degli accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, di seguito «AIEA», e che nella Repubblica del Kazakhstan sono applicati controlli di sicurezza a norma dell'accordo tra la Repubblica del Kazakhstan e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica per l'applicazione dei controlli di sicurezza in connessione con il TNP, entrato in vigore l'11 agosto 1995, di seguito «l'accordo sui controlli di sicurezza».

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e il governo del Kazakhstan riaffermano il loro sostegno all'AIEA e al suo sistema di controlli di sicurezza rafforzati.

CONSIDERANDO che le parti facilitano gli scambi di materiali nucleari tra di loro o tra le persone e le imprese autorizzate, stabilite sul territorio della Comunità e della Repubblica del Kazakhstan, nel reciproco interesse dei produttori, dell'industria del ciclo del combustibile nucleare, dei distributori e dei consumatori.

CONSIDERANDO che è necessario tenere conto degli impegni assunti dal governo di ciascuno Stato membro della Comunità e dal governo della Repubblica del Kazakhstan nell'ambito del Gruppo dei fornitori nucleari (Nuclear Suppliers Group).

CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare le basi della cooperazione fra le parti nel settore delle applicazioni civili dell'energia nucleare attraverso un accordo quadro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1) «materiali nucleari», qualsiasi materia grezza o speciale materia fissile nell'accezione di cui all'articolo XX dello statuto dell'AIEA;

2) «Comunità» tanto:

a) la persona giuridica creata dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, parte del presente accordo; quanto

b) i territori ai quali si applica il trattato medesimo;

3) «autorità competenti delle parti»:

— per la Comunità, la Commissione europea,

— per il governo del Kazakhstan il Comitato per l'energia atomica del ministero dell'energia e delle risorse minerarie della Repubblica dal Kazakhstan.

Eventuali cambiamenti devono essere notificati dalle parti attraverso i canali diplomatici di comunicazione.

Articolo 2

Obiettivo

Il presente accordo mira a fornire un quadro per la cooperazione tra le parti sugli usi pacifici dell'energia nucleare allo scopo di rafforzare le relazioni globali di cooperazione tra la Comunità e la Repubblica del Kazakhstan, sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità e senza pregiudizio delle prerogative di ciascuna delle parti.

Articolo 3

Settori di cooperazione

1. Le parti possono cooperare nei modi descritti agli articoli da 4 a 8 negli usi pacifici dell'energia nucleare nei seguenti settori:

a) sicurezza nucleare (articolo 4);

b) fusione nucleare controllata (articolo 5);

c) ricerca e sviluppo in settori degli usi pacifici dell'energia nucleare diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) (articolo 6);

d) scambi di materiale nucleare e prestazione di servizi per il ciclo del combustibile nucleare (articolo 7);

e) altri settori pertinenti all'oggetto del presente accordo (articolo 8).

2. La cooperazione di cui al presente articolo può avvenire tra persone e imprese stabilite nella Comunità e nella Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 4

Sicurezza nucleare

La cooperazione nel settore della sicurezza nucleare è attuata nell'osservanza delle disposizioni dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakhstan nel settore della sicurezza nucleare, entrato in vigore il 1° giugno 2003.

Articolo 5

Fusione nucleare controllata

La cooperazione nel settore della fusione nucleare controllata è attuata nell'osservanza delle disposizioni dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakhstan nel settore della fusione nucleare controllata, entrato in vigore il 13 aprile 2004.

Articolo 6

Ricerca e sviluppo in altri settori degli usi pacifici dell'energia nucleare

1. La cooperazione interessa la ricerca nucleare e le attività di sviluppo di reciproco interesse per le parti diverse da quelle previste agli articoli 4 e 5, quali concordate dalle parti, nella misura in cui rientrino nei rispettivi programmi.

2. La cooperazione può comprendere, in particolare, i seguenti settori:

a) applicazioni dell'energia nucleare nel settore medico e industriale, compresa la produzione di elettricità;

b) l'impatto dell'energia nucleare sull'ambiente;

c) qualsiasi altra area della ricerca e sviluppo in campo nucleare, concordata dalle parti, nella misura in cui rientri nei rispettivi programmi.

3. La cooperazione deve essere attuata in particolare tramite:

a) scambi di informazioni tecniche mediante relazioni, visite, seminari, riunioni tecniche, ecc.;

b) scambi di personale tra laboratori e/o organismi interessati, anche a fini di formazione;

c) scambi di campioni, materiali, strumenti e apparecchi a fini sperimentali;

d) equilibrata compartecipazione a studi e attività comuni.

4. Nella misura necessaria, la portata, le modalità e le condizioni di cooperazione in progetti concreti saranno stabilite in singoli accordi di attuazione stipulati dalle autorità competenti delle parti, le quali procederanno nell'osservanza delle disposizioni legislative della Comunità e della Repubblica del Kazakistan.

Detti accordi specifici possono comprendere, tra l'altro, disposizioni finanziarie, attribuzione di responsabilità gestionali e disposizioni particolareggiate sulla divulgazione delle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale.

5. Salvo accordo specifico fra le parti, le spese che ciascuna parte sostiene a seguito delle attività di cooperazione restano a carico della stessa.

Articolo 7

Scambi di materiale nucleare e prestazione di servizi pertinenti

1. I materiali nucleari trasferiti tra le parti, vuoi direttamente, vuoi transitando per un paese terzo, sono soggetti alle disposizioni del presente accordo fin dal loro ingresso nel territorio soggetto alla giurisdizione della Comunità o della Repubblica del Kazakistan, purché la parte che li fornisce ne abbia dato comunicazione scritta alla parte che li riceve alla data della spedizione o a una data anteriore, nell'osservanza delle procedure definite da un accordo amministrativo che sarà stipulato dalle competenti autorità delle parti.

2. I materiali nucleari di cui al paragrafo 1 restano soggetti alle disposizioni del presente accordo fintantoché:

a) sia accertato conformemente alle disposizioni in materia di cessazione dei controlli di sicurezza, di cui all'accordo citato al paragrafo 6, lettera b), che essi non sono più utilizzabili per alcuna attività nucleare rilevante sotto il profilo dei controlli di sicurezza o che sono divenuti praticamente irrecuperabili;

b) tali materiali siano stati trasferiti al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della Comunità o della Repubblica del Kazakistan, secondo le disposizioni del paragrafo 6, lettera e); oppure

c) le parti convengano per iscritto di non essere più soggette alle disposizioni del presente accordo.

3. Ogni trasferimento di materiali nucleari effettuato nell'ambito delle attività di cooperazione è realizzato in conformità dei pertinenti impegni internazionali assunti dalla Comunità, dagli Stati membri dell'Unione europea e dalla Repubblica del Kazakistan in relazione agli usi pacifici dell'energia nucleare di cui al paragrafo 6.

4. Gli scambi di materiali nucleari e la prestazione dei servizi corrispondenti tra le parti si svolgono a prezzi in linea con quelli di mercato.

5. Nel quadro dei loro scambi di materiali nucleari, le parti si adoperano per evitare l'insorgere di situazioni di conflitto che richiedano misure commerciali di salvaguardia. Se gli scambi di materiali nucleari tra le parti dovessero tuttavia sollevare problemi atti a compromettere gravemente la vitalità dell'industria nucleare, ivi compresa quella delle miniere d'uranio, della Comunità o della Repubblica del Kazakistan, ciascuna delle parti potrà chiedere che si svolgano consultazioni, nei tempi più rapidi e nell'ambito di un comitato ad hoc, la cui procedura di convocazione, le date svolgimento e il rango dei partecipanti sono decisi dalle parti.

Se le consultazioni non conducono a una soluzione mutuamente accettabile, la parte che le ha richieste può prendere le opportune misure commerciali di salvaguardia atte a risolvere il problema o a attenuarne gli effetti, conformemente alla legislazione comunitaria e della Repubblica del Kazakistan e ai pertinenti principi del diritto internazionale.

L'applicazione del paragrafo 5 non osta all'applicazione del trattato Euratom né degli atti di diritto derivato emanati per la sua applicazione.

6. I trasferimenti nell'ambito dell'accordo sono soggetti alle condizioni seguenti:

a) i materiali nucleari sono utilizzati a scopi pacifici e non sono impiegati in relazione con qualsiasi dispositivo esplosivo nucleare né per la ricerca o lo sviluppo di un dispositivo sifatto;

b) i materiali nucleari sono soggetti:

— nella Comunità, ai controlli di sicurezza Euratom conformemente al trattato Euratom e ai controlli di sicurezza dell'AIEA, conformemente agli accordi seguenti, ove rilevanti e nella versione eventualmente aggiornata o sostituita, se e in quanto ciò sia previsto dalle clausole del trattato di non proliferazione delle armi nucleari:

1) l'accordo tra gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari, l'Euratom e l'AIEA, entrato in vigore il 21 febbraio 1977 (pubblicato nel documento INFCIRC/193);

2) l'accordo tra la Francia, l'Euratom e l'AIEA, entrato in vigore il 12 settembre 1981 (pubblicato nel documento INFCIRC/290);

3) l'accordo tra il Regno Unito, l'Euratom e l'AIEA, entrato in vigore il 14 agosto 1978 (pubblicato nel documento INFCIRC/263);

integrati a tempo debito dai protocolli aggiuntivi entrati in vigore il 30 aprile 2004 sulla base del documento pubblicato con il riferimento INFCIRC/540 (modello di protocollo aggiuntivo all'accordo (agli accordi) tra uno Stato (gli Stati) e l'AIEA per l'applicazione dei controlli di sicurezza);

— nella Repubblica del Kazakhstan all'accordo sui controlli di sicurezza, entrato in vigore l'11 agosto 1995 (pubblicato nel documento INFCIRC/504) e integrato da un protocollo aggiuntivo all'accordo tra l'AIEA e la Repubblica del Kazakhstan sull'applicazione dei controlli di sicurezza in connessione con il TNP, concluso il 6 febbraio 2004 sulla base del documento pubblicato con il riferimento INFCIRC/540 (modello di protocollo aggiuntivo all'accordo (agli accordi) tra uno Stato (gli Stati) e l'AIEA per l'applicazione dei controlli di sicurezza), se in vigore;

c) qualora l'applicazione di uno degli accordi conclusi con l'AIEA di cui al paragrafo 6, lettera b), venga sospesa o interrotta per una qualsiasi ragione nella Comunità o nella Repubblica del Kazakhstan, la parte interessata conclude con l'AIEA un accordo che garantisca un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle assicurate dagli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 6), lettera b), punti 1) o 2) o, qualora ciò non risulti possibile,

la Comunità, dal canto suo, applica controlli di sicurezza basati sul sistema Euratom e idonei a garantire un'efficacia e una copertura equivalenti a quelli degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 6, lettera b), punto 1) o, qualora ciò non sia possibile,

le parti stipulano accordi per l'applicazione di controlli di sicurezza che garantiscano un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle date dagli accordi sui controlli di sicurezza citati al paragrafo 6), lettera b), punti 1) o 2);

d) applicazione di misure di protezione fisica a livelli che soddisfino come minimo i criteri stabiliti nell'allegato C del documento dell'AIEA INFCIRC/254/Rev. 6/parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari) nella versione eventualmente aggiornata; in aggiunta a questo documento, gli Stati membri della Comunità, o, se del caso, la Commissione europea e la Repubblica del Kazakhstan faranno riferimento nell'applicare le misure di protezione fisica alle raccomandazioni contenute nel documento dell'AIEA INFCIRC/225/Rev. 4 corretto (Protezione fisica dei materiali e installazioni nucleari) nella versione eventualmente aggiornata. Il trasporto internazionale è soggetto alle disposizioni della convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari (documento AIEA INFCIRC/274/Rev. 1) nella versione eventualmente aggiornata e accettata dalle parti e dagli Stati membri della Comunità e ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi (Norme di sicurezza AIEA - Serie n. TS-R-1/ST-1, documento riveduto), nella versione eventualmente aggiornata e recepita nelle legislazioni della Comunità e della Repubblica del Kazakhstan;

e) i ritrasferimenti di materiali soggetti alle disposizioni del presente articolo al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della Comunità o della Repubblica del Kazakhstan avvengono esclusivamente nel rispetto delle condizioni previste dalle linee guida per i trasferimenti nucleari, di cui al documento dell'AIEA INFCIRC/254/Rev. 6/Parte 1, nella versione eventualmente aggiornata.

7. Nessuna disposizione amministrativa relativa agli scambi, alle operazioni industriali o ai movimenti di materiale nucleare sul territorio della Comunità o della Repubblica del Kazakhstan è utilizzata per imporre restrizioni agli scambi o per ostacolare gli interessi commerciali di una delle parti riguardo all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare a livello interno e internazionale.

Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate per ostacolare la libera circolazione dei materiali nucleari nel territorio della Comunità.

L'applicazione del paragrafo 7 non osta all'applicazione del trattato Euratom né degli atti di diritto derivato emanati per la sua applicazione.

8. Fatte salve la sospensione o la risoluzione del presente accordo qualunque ne sia il motivo, il paragrafo 6 continuerà a essere applicato fintantoché i materiali nucleari soggetti a queste disposizioni resteranno sotto la giurisdizione della Comunità o della Repubblica del Kazakhstan o fintantoché non sia stata presa una decisione ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 8

Altri settori pertinenti all'oggetto del presente accordo

1. Le parti possono convenire, nell'ambito delle loro competenze rispettive, di porre in essere una cooperazione in altre attività nel settore dell'energia nucleare.

2. Per la Comunità, le attività dovranno essere disciplinate da programmi di azione nel settore interessato e rispondere a condizioni specifiche, ad esempio in settori quali la sicurezza nucleare, la sicurezza dei trasporti di materiali nucleari, i controlli di sicurezza o la cooperazione industriale per promuovere taluni aspetti della sicurezza degli impianti nucleari.

3. A tale cooperazione si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 9

Diritto applicabile

La cooperazione ai sensi del presente accordo è conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Comunità e nella Repubblica del Kazakhstan, nonché agli accordi internazionali firmati dalle parti.

Articolo 10

Proprietà intellettuale

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale, dei brevetti e dei diritti d'autore inerenti le attività di cooperazione intraprese nell'ambito del presente accordo sono conformi alle disposizioni degli allegati agli accordi di cooperazione nei settori della sicurezza nucleare e della fusione nucleare controllata di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del presente accordo.

Articolo 11

Consultazioni e arbitrato

1. Le parti si consultano regolarmente nell'ambito dell'APC per monitorare la cooperazione instaurata dal presente accordo, a meno che esse non prevedano meccanismi di consultazione particolari.

2. Qualsiasi controversia che sorga in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo può essere risolta applicando l'articolo 88 dell'APC.

Articolo 12

Accordi bilaterali di cooperazione nucleare

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni degli accordi bilaterali esistenti tra i singoli Stati membri della Comunità e la Repubblica del Kazakhstan per quanto riguarda diritti e obblighi di cui al presente accordo.

2. Nella misura in cui i citati accordi bilaterali esistenti tra i singoli Stati membri della Comunità e la Repubblica del Kazakhstan contengano disposizioni in materia di diritti e obblighi per i pertinenti Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan oltre a quelle di cui al presente accordo, detti diritti e obblighi continueranno a essere applicati nell'ambito dei rispettivi accordi bilaterali.

Articolo 13

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore alla data specificata dalle parti mediante scambio di note diplomatiche, e una volta completate le procedure del caso, e rimane in vigore per un periodo di dieci anni.

2. Successivamente, l'accordo è automaticamente rinnovato per periodi di cinque anni, a meno che una delle parti non lo denunci per iscritto. L'accordo scade entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica inviata da una delle parti.

3. Se una delle parti o uno Stato membro della Comunità viola una qualsiasi disposizione sostanziale del presente accordo, l'altra parte può, previa comunicazione scritta, sospendere o recedere in tutto o in parte dalla cooperazione contemplata dal presente accordo. Prima che una delle parti prenda le misure necessarie a tal fine, le parti si consultano allo scopo di raggiungere un accordo sulle misure correttive da assumere e sui tempi entro i quali esse devono essere attuate. Si procede in tal senso soltanto se non sia stato possibile prendere le misure concordate nei termini convenuti o, qualora non sia stato possibile pervenire a un accordo, decorso un periodo di tempo concordato dalle parti.

Articolo 14

Previo accordo delle parti, emendamenti e modifiche in forma di verbali potrebbero essere inseriti nell'accordo e divenirne parte integrante.

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e kazaka, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Andris PIEBALGS

Per il governo della Repubblica del Kazakistan

Bakhtykozha IZMUKHAMBETOV

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2008****sulla domanda presentata dal Regno Unito in vista dell'accettazione del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)***[notificata con il numero C(2008) 8554]**(2009/26/CE)*

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 11 A,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 giugno 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, il Regno Unito non ha partecipato all'adozione del regolamento (CE) n. 593/2008.
- (3) Ai sensi dell'articolo 4 del medesimo protocollo, il Regno Unito ha notificato alla Commissione, con lettera del 24 luglio 2008 pervenuta alla Commissione il 30 luglio 2008, l'intenzione di accettare il regolamento (CE) n. 593/2008 e di partecipare alla sua adozione.
- (4) L'11 novembre 2008 la Commissione ha trasmesso un parere positivo al Consiglio sulla domanda del Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 593/2008 si applica al Regno Unito in conformità dell'articolo 2.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 593/2008 entra in vigore nel Regno Unito alla data di notifica della presente decisione. Esso si applica a decorrere dal 17 dicembre 2009 fatta eccezione per l'articolo 26, che si applica con decorrenza dal 17 giugno 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2009

che modifica l'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria*[notificata con il numero C(2008) 9000]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/27/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'allegato VI, capitolo 4, sezione B, lettera f), primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'atto di adesione della Bulgaria e della Romania ha accordato alla Bulgaria periodi di transizione per permettere ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte di conformarsi al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale ⁽¹⁾.
- (2) L'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione è stata modificata dalle decisioni della Commissione 2007/26/CE ⁽²⁾, 2007/689/CE ⁽³⁾, 2008/209/CE ⁽⁴⁾, 2008/331/CE ⁽⁵⁾, 2008/547/CE ⁽⁶⁾, 2008/672/CE ⁽⁷⁾ e 2008/827/CE ⁽⁸⁾.
- (3) La Bulgaria ha fornito garanzie a conferma del fatto che quattro stabilimenti di trasformazione del latte hanno portato a termine il processo di ammodernamento e sono quindi completamente conformi alla legislazione comunitaria. Tre di tali stabilimenti sono autorizzati a ricevere e a trasformare latte crudo conforme e non conforme senza separazione. È quindi opportuno includere detti stabilimenti nell'elenco di cui al capitolo I dell'appendice dell'allegato VI. Uno stabilimento è autorizzato a ricevere e a trasformare latte crudo conforme e non conforme in due filiere completamente separate. È quindi opportuno includerlo nell'elenco di cui al capitolo I dell'appendice dell'allegato VI.

- (4) Uno stabilimento di trasformazione del latte di cui al capitolo I trasformerà unicamente latte crudo conforme e sarà quindi approvato come stabilimento UE di trasformazione del latte. È quindi opportuno eliminare detto stabilimento dall'elenco di cui al capitolo I dell'appendice dell'allegato VI.
- (5) L'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania va pertanto modificata di conseguenza.
- (6) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 8 del 13.1.2007, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 282 del 26.10.2007, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2008, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 97.

⁽⁶⁾ GU L 176 del 4.7.2008, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 220 del 15.8.2008, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU L 294 dell'1.11.2008, pag. 9.

ALLEGATO

Nel capitolo I dell'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Veterinario n.	Nome dello stabilimento	Città, via o zona, regione
«13	BG 1512033	ET "Voynov-Ventsislav Hristakiev"	s. Milkovitsa obsht. Gulyantsi
14	BG 1612020	ET "Bor-Chvor"	s. Dalbok izvor obsht. Parvomay
15	BG 1612013	"Polidey-2" OOD	s. Domlyan»

Nel capitolo I dell'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania è soppressa la seguente voce:

N.	Veterinario n.	Nome dello stabilimento	Città, via o zona, regione
«2	BG 2012022	"Bratya Zafirovi" OOD gr. Sliven ul. "Treti mart" 7	gr. Sliven Industrialna zona Zapad»

Nel capitolo II dell'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania è aggiunta la seguente voce:

N.	Veterinario n.	Nome dello stabilimento	Città, via o zona, regione
«15	BG 2812003	"Balgarski yogurt" OOD	s. Veselinovo, obl. Yambolska»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2009

concernente la non iscrizione del flurprimidol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza*[notificata con il numero C(2008) 8967]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/28/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002 ⁽³⁾ della Commissione stabiliscono nei dettagli le modalità d'attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare al fine di una loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il flurprimidol.
- (3) Gli effetti del flurprimidol sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomanda-

zioni pertinenti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il flurprimidol, lo Stato membro relatore era la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 20 aprile 2007.

- (4) Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA nell'ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 31 luglio 2008 sotto forma di conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva flurprimidol ⁽⁴⁾. Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvato il 26 settembre 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul flurprimidol.
- (5) Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. In particolare, in base alle informazioni disponibili, l'esposizione dell'operatore e del lavoratore eccedono i livelli di esposizione ammissibili per gli operatori (AOEL) in tutte le ipotesi e condizioni di impiego esaminate. Inoltre non erano disponibili dati sul profilo di impurezza delle partite impiegate negli studi tossicologici. Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il flurprimidol corrisponde ai criteri d'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati dell'esame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante le argomentazioni avanzate dal notificante, i problemi emersi permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e valutate nelle riunioni degli esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, alle condizioni d'impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol corrispondono in generale alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.⁽⁴⁾ Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 151, Conclusions on the peer review of flurprimidol (ultimato il 31 luglio 2008).

- (7) Il flurprimidol non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (8) Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol non deve superare 12 mesi per consentire l'utilizzo delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol rimangano disponibili agli agricoltori per 18 mesi a partire dall'adozione della presente decisione.
- (10) La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta d'iscrizione del flurprimidol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 di tale direttiva, le cui modalità di applicazione sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione ⁽¹⁾.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il flurprimidol non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol siano revocate entro il 13 luglio 2009;
- b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti flurprimidol a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 13 luglio 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2009/29/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Somalia sullo status della forza navale diretta dall'Unione europea nella Repubblica di Somalia nel quadro dell'operazione militare dell'UE Atalanta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 maggio 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1814 (2008) nella quale si chiede agli Stati e alle organizzazioni regionali di adottare misure atte a proteggere le navi che partecipano al trasporto e all'inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite.

(2) Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1816 (2008) nella quale si autorizzano, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'adozione della risoluzione, gli Stati che cooperano con il governo federale di transizione della Somalia a entrare nelle acque territoriali della Somalia e a utilizzare tutti i mezzi necessari al fine di reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare, in conformità del diritto internazionale applicabile. Dette disposizioni sono state prorogate per altri dodici mesi dalla risoluzione 1846 (2008) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2008.

(3) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾ (operazione «Atalanta»).

(4) In base all'articolo 11 di detta azione comune lo status delle forze dirette dall'UE e del loro personale che stazionano o sono presenti nel territorio terrestre di Stati terzi, o operano nelle acque territoriali di Stati terzi o nelle loro acque interne, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato.

(5) In seguito all'autorizzazione data dal Consiglio il 18 settembre 2007, a norma dell'articolo 24 del trattato, la presidenza, assistita dall'SG/AR, ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Somalia sullo status della forza navale diretta dall'UE nella Repubblica di Somalia.

(6) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Somalia sullo status della forza navale diretta dall'Unione europea nella Repubblica di Somalia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Somalia sullo status della forza navale diretta dall'Unione europea nella Repubblica di Somalia nel quadro dell'operazione militare dell'UE Atalanta

L'UNIONE EUROPEA (UE),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SOMALIA, di seguito «Stato ospitante»,

dall'altra,

in seguito insieme denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

- delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) e successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- della lettera, datata 1° novembre 2008, del primo ministro del governo federale di transizione della Repubblica di Somalia al segretario del Consiglio dell'UE/alto rappresentante della politica estera e di sicurezza comune dell'UE in risposta all'offerta di cooperazione dell'UE e della notifica da parte del governo federale di transizione della Repubblica di Somalia di tale offerta al segretario generale delle Nazioni Unite, datata 14 novembre 2008,
- dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'UE, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione «Atalanta»),
- che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Il presente accordo si applica alle forze dirette dall'Unione europea e al relativo personale.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante, con l'inclusione delle acque interne, del mare territoriale e dello spazio aereo.
3. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
 - a) «forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR)»: i comandi militari dell'UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all'operazione, i loro mezzi navali, aeromobili, attrezzature, risorse e mezzi di trasporto;
 - b) «operazione»: la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione militare a seguito del mandato derivante dalle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) e dalle successive risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;
 - c) «comandante dell'operazione dell'UE»: il comandante dell'operazione;

- d) «comandante della forza dell'UE»: il comandante nel teatro delle operazioni;
- e) «comandi militari dell'UE»: i comandi militari e i loro elementi, a prescindere dalla loro ubicazione, posti sotto l'autorità di comandanti militari dell'UE che esercitano il comando e il controllo militari dell'operazione;
- f) «contingenti nazionali»: le unità, i mezzi navali, gli aeromobili e gli elementi che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati che partecipano all'operazione, incluse pattuglie di protezione delle navi e forze militari imbarcate sulle navi mercantili;
- g) «personale EUNAVFOR»: il personale civile e militare assegnato all'EUNAVFOR, nonché il personale schierato per la preparazione dell'operazione e il personale in missione per uno Stato d'origine o un'istituzione dell'UE nel quadro dell'operazione, in servizio, salvo disposizioni diverse del presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante, con l'eccezione del personale assunto in loco e del personale assunto da fornitori commerciali internazionali;
- h) «Stato d'origine»: lo Stato che mette a disposizione dell'EUNAVFOR un contingente nazionale;
- i) «acque» le acque interne e il mare territoriale dello Stato ospitante e lo spazio aereo sopra tali acque.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. L'EUNAVFOR e il relativo personale rispettano le leggi e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell'operazione.
2. L'EUNAVFOR informa il governo dello Stato ospitante dei mezzi navali e aeromobili operanti nelle acque dello Stato ospitante e dei mezzi navali che effettuano scali nei porti dello Stato ospitante.

Articolo 3

Identificazione

1. Il personale EUNAVFOR presente nel territorio terrestre dello Stato ospitante deve recare con sé in permanenza il passaporto o la carta d'identità militare.
2. Gli aeromobili e i mezzi navali dell'EUNAVFOR recano segni distintivi dell'EUNAVFOR che sono comunicati alle competenti autorità dello Stato ospitante.
3. Le EUNAVFOR ha il diritto di esporre la bandiera dell'Unione europea e contrassegni, quali insegne militari, titoli e simboli ufficiali sui suoi aeromobili e mezzi navali. Nel territorio terrestre dello Stato ospitante, le uniformi del personale EUNAVFOR recano un emblema distintivo EUNAVFOR. Su decisione del comandante della forza dell'UE, sulle uniformi dell'EUNAVFOR possono essere esposte bandiere o insegne nazionali dei contingenti nazionali costitutivi dell'operazione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1. Per l'ingresso del personale EUNAVFOR nel territorio terrestre dello Stato ospitante è necessaria l'esibizione dei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Per l'ingresso o l'uscita dal territorio dello Stato ospitante il personale EUNAVFOR è esonerato dalle norme in materia di passaporto e di visti e dalle ispezioni dei servizi per l'immigrazione e dai controlli doganali.

2. Il personale EUNAVFOR è esonerato dall'applicazione delle regolamentazioni dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.
3. Le risorse e i mezzi di trasporto delle EUNAVFOR in ingresso, in transito o in uscita dal territorio dello Stato ospitante a supporto dell'operazione sono esonerati dalla produzione di inventari e di altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione.
4. Il personale EUNAVFOR è autorizzato alla guida di veicoli a motore, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale, internazionale o militare in corso di validità.
5. Ai fini dell'operazione, lo Stato ospitante concede all'EUNAVFOR e al relativo personale la libertà di circolazione e di spostamento nel proprio territorio, compresi le acque e lo spazio aereo. La libertà di circolazione nel mare territoriale dello Stato ospitante comprende la libertà di fermata e ancoraggio in qualunque circostanza.
6. Ai fini dell'operazione, l'EUNAVFOR può svolgere, nelle acque e nello spazio aereo dello Stato ospitante, qualunque esercitazione o manovra con armi nonché il lancio, l'appontaggio o il recupero di aeromobili o apparecchiature militari di qualunque tipo.
7. Ai fini dell'operazione, i sommergibili dell'EUNAVFOR non sono tenuti a navigare in superficie e a esibire la bandiera nazionale nel mare territoriale dello Stato ospitante.
8. Ai fini dell'operazione, l'EUNAVFOR e i mezzi di trasporto che noleggia possono utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti pubblici senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi. L'EUNAVFOR non è esonerata dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per le forze armate dello Stato ospitante.

Articolo 5

Privilegi e immunità dell'EUNAVFOR concessi dallo Stato ospitante

1. I mezzi navali e gli aeromobili dell'EUNAVFOR sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del comandante della forza dell'UE.
2. I mezzi navali e gli aeromobili dell'EUNAVFOR nonché i mezzi di trasporto non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.
3. L'EUNAVFOR, i suoi mezzi navali, aeromobili, beni e averi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell'immunità giurisdizionale di ogni genere.
4. Gli archivi e i documenti dell'EUNAVFOR sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.
5. La corrispondenza ufficiale dell'EUNAVFOR è inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa all'operazione e alle sue funzioni.
6. Per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e le installazioni utilizzate dall'EUNAVFOR ai fini dell'operazione, l'EUNAVFOR e i suoi fornitori di mezzi o servizi sono esonerati dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga. L'EUNAVFOR non è esonerata dal pagamento di imposte, tasse o oneri percepiti in remunerazione di servizi resi.
7. Per gli articoli destinati all'operazione lo Stato ospitante consente l'ingresso e concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.

*Articolo 6***Privilegi e immunità del personale EUNAVFOR concessi dallo Stato ospitante**

1. Il personale EUNAVFOR non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.
2. I documenti, la corrispondenza e i beni del personale EUNAVFOR godono dell'inviolabilità.
3. Il personale EUNAVFOR gode dell'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato ospitante in ogni circostanza.

Lo Stato d'origine o l'istituzione UE interessata, secondo i casi, possono rinunciare all'immunità dalla giurisdizione per il personale EUNAVFOR. Tale rinuncia deve sempre essere per iscritto.

4. Il membro del personale EUNAVFOR che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all'azione in giudizio principale.
5. Il personale EUNAVFOR non è tenuto all'obbligo di rendere testimonianza.
6. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale EUNAVFOR.
7. L'immunità di un membro del personale EUNAVFOR dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d'origine.
8. Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'EUNAVFOR o dagli Stati d'origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale EUNAVFOR sono esonerati da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.
9. Lo Stato ospitante, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli oggetti destinati all'uso personale di membri del personale EUNAVFOR.

I membri del personale EUNAVFOR sono esenti dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. In tal caso l'ispezione avviene solo alla presenza del membro del personale EUNAVFOR interessato o di un rappresentante autorizzato dell'EUNAVFOR.

*Articolo 7***Giurisdizione penale**

Le autorità competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d'origine su tutti i membri del personale EUNAVFOR soggetti alla pertinente legge dello Stato d'origine.

*Articolo 8***Uniforme e armi**

1. L'uso dell'uniforme è disciplinato dalle regole impartite dal comandante della forza dell'UE.
2. Il personale militare EUNAVFOR può portare armi e munizioni purché gli ordini ricevuti lo consentano.

*Articolo 9***Supporto dello Stato ospitante e contratti**

1. Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto dell'operazione.
2. La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall'EUNAVFOR nello Stato ospitante è determinata dal contratto.
3. Lo Stato ospitante agevola l'attuazione dei contratti conclusi dall'EUNAVFOR con gli enti commerciali ai fini dell'operazione.

*Articolo 10***Decesso di membri del personale EUNAVFOR**

Il comandante della forza dell'UE ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale EUNAVFOR, nonché dei suoi effetti personali.

*Articolo 11***Sicurezza dell'EUNAVFOR**

L'EUNAVFOR è autorizzata, nel territorio terrestre dello Stato ospitante e nelle sue acque interne, a adottare le misure necessarie per proteggere i suoi mezzi navali e aeromobili e le sue risorse nonché le navi sotto la sua protezione, contro qualsiasi attacco o intrusione esterni.

*Articolo 12***Comunicazioni**

L'EUNAVFOR ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi. L'accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito.

*Articolo 13***Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite**

1. L'EUNAVFOR e il relativo personale non sono responsabili per i danni o le perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche, inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell'EUNAVFOR.
2. Le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti beni dell'EUNAVFOR, sono risolte per via diplomatica.
3. In caso di azione legale per danni a terzi, la Repubblica di Somalia si sostituisce all'EUNAVFOR nel procedimento. In tutti i casi la Repubblica di Somalia paga gli indennizzi per danni a terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1. Se tale indennizzo è attribuibile all'EUNAVFOR, questa ne rimborsa parzialmente o totalmente l'importo.

*Articolo 14***Collegamenti e controversie**

1. Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'EUNAVFOR e delle competenti autorità dello Stato ospitante.
2. Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.

*Articolo 15***Altre disposizioni**

1. Allorché il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti dell'EUNAVFOR e del relativo personale, il governo dello Stato ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.
2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all'EUNAVFOR.

*Articolo 16***Disposizioni di attuazione**

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il comandante dell'operazione dell'UE o il comandante della forza dell'UE, da un lato, e le autorità amministrative dello Stato ospitante, dall'altro.

*Articolo 17***Entrata in vigore e cessazione**

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma e resta in vigore fino alla data di partenza dell'ultimo elemento dell'EUNAVFOR e dell'ultimo membro del personale EUNAVFOR, secondo quanto notificato dall'EUNAVFOR.
2. In deroga al paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 e all'articolo 13 sono state applicate dalla data in cui il primo membro del personale EUNAVFOR è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.
3. Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.
4. La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso prima della cessazione.

Fatto a Nairobi, addì 31 dicembre 2008, in duplice esemplare in lingua inglese.

Per l'Unione europea

Per lo Stato ospitante

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.